

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Maurizio Poli

1. PREMESSA

Il Consiglio delle Autonomie Locali è un organo previsto dall'articolo 123, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana, che impegna le Regioni a prevederne l'istituzione nel proprio Statuto regionale. Esso è composto dai rappresentanti degli enti locali (Comuni, Province, Comunità Montane) ed ha funzioni consultive ed è finalizzato al coordinamento fra la Regione e il suo sistema di enti locali.

Il Consiglio delle autonomie locali (CAL) è pertanto l'organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali presso il Consiglio regionale della Toscana ed è definito all'articolo 66 dello Statuto quale "*organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta*".

Il suo scopo è quello di favorire l'intervento diretto degli enti locali nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e consultazione permanenti tra Regione ed enti locali.

Il CAL in Toscana è stato istituito con legge regionale 21 aprile 1998 n. 22, poi sostituita dalla legge regionale 21 marzo 2000 n. 36 "Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali" attuata con regolamento interno.

Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge e di altri atti all'esame del Consiglio regionale e della Giunta regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto delle competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali, al bilancio regionale, agli atti di programmazione generale, agli adempimenti relativi alla cooperazione finanziaria fra Regione ed enti locali.

Il CAL può esprimere osservazioni facoltative su tutte le altre proposte di legge e di altri atti all'esame del Consiglio regionale, e svolge inoltre attività di rilievo istituzionale, diverse da quelle strettamente riconducibili alle funzioni previste dalla legge regionale 36/2000, oltre a partecipare alle sedute del Tavolo istituzionale di concertazione, presso la Presidenza della Giunta regionale, dove vengono esaminate le proposte di legge, di regolamento e di deliberazione, di iniziativa della Giunta, interferenti con la sfera delle competenze degli enti locali.

Si rende tuttavia necessaria una profonda revisione del quadro normativo, sia della legge regionale istitutiva che del regolamento allo scopo di rinnovare il suo ruolo e le sue competenze all'interno dell'ordinamento e del sistema delle relazioni istituzionali regionali.

2. LA FORMULAZIONE DEI PARERI

Nel corso del 2020 sono state convocate 6 sedute del CAL per l'espressione di 16 pareri espressi di cui 4 su proposte di regolamento, 4 su proposte di deliberazione e 8 su proposte di legge.

I pareri espressi sono stati tutti favorevoli ed alcuni di questi contengono raccomandazioni o condizioni.

In particolare tra questi si ricordano i pareri su:

- Regolamento di attuazione dell'articolo 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente l'elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione di inizio lavori asseverata;
- Regolamento di attuazione della legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali);
- Modifica del regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri");
- DEFR 2020 - Integrazione alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2020;
- proposta di deliberazione 536 - Adozione della modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana;
- proposta di deliberazione 29 "Nota di aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione Art. 9 comma 1 della Legge regionale 1/2015";
- proposta di legge 479 relativa alla Fondazione per la formazione politica e istituzionale;
- proposta di legge 439 - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla l.r. 65/2014);
- proposta di legge 436 - Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);
- proposta di legge 433 - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

- proposta di legge 431 in tema di sicurezza urbana e polizia locale;
- proposta di legge 421 in materia di protezione civile.

3. LE ATTIVITÀ

3.1 IL CAL COLLABORA CON LA SEZIONE REGIONALE DELLE CORTE DEI CONTI

Il Consiglio delle Autonomie locali della Toscana ha dato piena attuazione al rapporto di collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti previsto dall'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia), che ha fatto del Consiglio il tramite tra gli enti locali e la stessa Sezione della Corte dei conti riguardo l'attivazione di una nuova forma di consulenza prestata nella materia della contabilità pubblica.

Il rapporto di collaborazione istituzionale è stato sviluppato attraverso la sottoscrizione di una convenzione, il 16 giugno 2006, con la stessa Corte e con la Giunta regionale; convenzione che prevede, tra l'altro, scambi di informazioni in merito all'attività di controllo sugli enti e la partecipazione del Consiglio all'attività di controllo.

Per dare esecuzione sia alla convenzione, sia alla risoluzione n. 3/2006, con cui si disciplinano le modalità operative della medesima, sono disponibili sul nostro sito i pareri della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, suddivisi per anno a partire dal 2014

Il collegamento con la banca dati del Controllo della Corte dei conti consente di accedere ai testi integrali delle deliberazioni emesse dalla Sezione regionale di controllo della Toscana a partire dal 2009.

Nel 2020 sono stati richiesti alla Sezione regionale della Corte dei Conti della Toscana ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 131/2003 undici pareri legati essenzialmente a pareri legali, formazione dei bilanci degli enti ed in particolare la gestione del personale e la gestione delle partecipazioni pubbliche.

3.2 NOMINE E DESIGNAZIONI

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 66 dello Statuto, al CAL è affidata la nomina e la designazione di rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali. Inoltre l'articolo 22, comma 1 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 recante norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organismi amministrativi di competenza della Regione, prevede che dette nomine e designazioni siano effettuate secondo le disposizioni del proprio regolamento interno, sentite le associazioni degli enti locali interessate.

Nel corso del 2020 su proposta dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) Toscana, il CAL ha approvato 3 deliberazioni per la nomina di rappresentanti in organismi di designazione regionale.